## **ART. 18 bis - PERIODO DI PROVA**

1. Il lavoratore assunto in servizio potrà essere soggetto ad un periodo di prova che deve risultare dalla lettera di assunzione.
2. **Fatto salvo quanto previsto all’art. 21 del CCNL della Mobilità del 30.9.2010, l**a durata del periodo di prova è:

- di sei mesi, per i livelli professionali **Quadri e A**;

- di tre mesi, per i livelli professionali **B - C**;

* di due mesi per i livelli professionali **D - E - F**.

1. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.

Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova al termine del periodo di infortunio.

1. Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova o al termine dello stesso, la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.

1. Decorso il periodo di prova il lavoratore si intende confermato in servizio se nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto.

In tal caso il periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali.